

Assegnazione agli uffici giudiziari di risorse umane e strumentali da parte della Regione

Sentenza n. 207 del 2006

Legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità)

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugna sotto vari profili la legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità).

La legge in questione delinea un meccanismo in virtù del quale la Regione Siciliana assegna, attraverso gli istituti del comando e del comodato, risorse umane e strumentali agli uffici giudiziari presenti sul territorio regionale.

L'intervento regionale sarebbe illegittimo là dove prevede che la richiesta alla Regione (artt. 2, comma 3; 3, comma 1) di risorse umane e strumentali debba pervenire dai capi degli uffici periferici degli organi giudiziari e non dagli uffici dipendenti dal Ministro di grazia e giustizia, al quale l'art. 110 Cost. assegnerebbe espressamente l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

In ogni caso, il fatto che non sia prevista alcuna forma di concerto né alcun assenso da parte degli organi centrali dello Stato evidenzerebbe una inammissibile interferenza in un ambito (l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato), riservato alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Viene impugnato inoltre l'art. 2, comma 4, secondo cui il dipendente regionale in posizione di comando mantiene il trattamento giuridico ed economico di provenienza, che resta a carico della Regione, con esclusione del diritto ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni destinatarie; la norma, in quanto inerente al rapporto di lavoro dipendente, violerebbe l'autonomia contrattuale nonché la competenza esclusiva statale in materia di diritto privato

Secondo lo Stato il disegno regionale è censurabile anche per violazione dei principi costituzionali (artt. 97 e 81, quarto comma, Cost.) sul buon andamento delle pubbliche amministrazioni e sull'obbligo di indicazione dei mezzi atti a fronteggiare nuove o maggiori spese; sia perché la mancata predeterminazione dei parametri di individuazione del personale da collocare in posizione di comando potrebbe creare all'interno dell'amministrazione regionale disfunzioni "*provocate dal transito di dipendenti non individuati preventivamente per uffici di competenza, per qualifiche professionali e per attitudini personali*"; sia perché l'inevitabile riduzione del personale in servizio presso gli uffici regionali, implicando nuove assunzioni o richieste di maggiori prestazioni ai dipendenti rimasti in servizio, si risolverebbe per la Regione in nuovi od ulteriori oneri, non previsti né quantificati dalla legge regionale.

La Regione contesta la lamentata invasione delle prerogative statali ribattendo che ogni valutazione circa l'effettiva esigenza di risorse umane e strumentali viene rimessa agli organi statali; e che le disposizioni regionali si applicano entro i limiti di quanto convenuto con le amministrazioni destinatarie dell'intervento collaborativo. Si eccepisce inoltre che l'art. 110 Cost. sia erroneamente evocato, dal momento che la norma costituzionale ha il solo scopo di indicare il confine fra le competenze del Consiglio superiore della magistratura e quelle del Ministro della giustizia.

Quanto alla supposta violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di copertura finanziaria, le censure sarebbero del tutto ipotetiche e non terrebbero conto del carattere straordinario e temporaneo dell'intervento; parimenti, la legge non interferirebbe in materia di diritto privato, limitandosi ad escludere che eventuali oneri aggiuntivi, legati al riconoscimento in sede contrattuale di indennità o altri emolumenti ai dipendenti comandati, possano ricadere sulle amministrazioni statali beneficiarie.

Il giudice costituzionale considera infondate, quando non inammissibili, tutte le questioni prospettate dallo Stato.

La legge regionale non attribuisce ai capi degli uffici giudiziari aventi sede in Sicilia nuove competenze, richiamando piuttosto le competenze amministrative e di indirizzo assegnate da tempo

a tali soggetti dalla legislazione statale e recentemente ribadite dalla legge di delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 25 luglio 2005, n. 150). Fra l'altro la stessa giurisprudenza costituzionale ha già osservato che l'art. 110 Cost. non implica una riserva di competenza organizzativa del Ministro di giustizia in ordine a qualunque servizio di giustizia, ma soltanto la delimitazione del campo d'intervento ministeriale rispetto a quello riservato al Consiglio superiore della magistratura.

In definitiva, le norme regionali non introducono alterazioni di alcun tipo nell'organizzazione e nelle procedure interne dell'amministrazione giudiziaria; per quanto riguarda i rapporti fra uffici giudiziari e Ministero della giustizia, nel naturale silenzio delle disposizioni regionali restano impregiudicate tutte le procedure di raccordo interorganico previste dalla legislazione statale vigente, mentre il carattere meramente facoltativo della richiesta di comando o di comodato da parte dei capi degli uffici giudiziari vale *“a fugare il dubbio che con legge regionale siano stati introdotti vincoli a carico di organi dello Stato”*.

Quanto alla supposta violazione della competenza esclusiva statale in materia di diritto privato, è del tutto naturale che il peso di possibili emolumenti aggiuntivi a favore del personale comandato, derivanti dalle dinamiche contrattuali, sia a totale carico della Regione, dal momento *“che le prestazioni lavorative del personale in questione sono sostitutive di quelle dovute nei confronti dell'amministrazione regionale di provenienza”*.

Infine, sono dichiarate inammissibili, consistendo nella prospettazione di mere eventualità, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 97 e 81, quarto comma, della Costituzione.